



Federazione Italiana Sport Equestri

CORTE FEDERALE D'APPELLO

ALESSANDRA BRUNI	Presidente
NICOLA COLAVITA	Componente
LORENZO AURELI	Componente relatore

PROC. N. 24/2021 - C.A.S.

DECISIONE

Sul reclamo proposto dall'**UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI**, in persona del Procuratore federale Avv. Alessandro Benincampi e del Vice Procuratore federale Avv. Gian Paolo Guarnieri

AVVERSO

la decisione resa Giudice Sportivo Nazionale in data 26 novembre 2021 nel procedimento n. 24/2021 pubblicata in data 27 novembre 2021

FATTO

1 - Con nota del 2 novembre 2021, la sig.ra Elisa Prisco segnalava la condotta tenuta dal sig. Federico Palmas in occasione della manifestazione sportiva svoltasi in data 1 novembre 2021 presso l'Al.Cle di Manerbio.

Con tale segnalazione, in particolare, la sig.ra Prisco riferiva di aver visto il sig. Palmas infliggere plurime frustate a terra al cavallo Grand Prix TN all'interno della scuderia n. 8 - box n. 13 con "inaudita forza e astio", proferendo poi anche minacce nei confronti della medesima segnalante.

La segnalazione era poi corroborata dalle relazioni della Presidente di Giuria sig.ra Claudia Facheris e del veterinario di servizio dott. Alberto Soccini il quale dava atto di aver visitato il cavallo Grand Prix TN riscontrando postumi ben visibili di frustate inferte nella regione della fossa del fianco sinistro e nella regione della groppa.

2 - Nel corso del giudizio di prime cure l'incolpato depositava una breve memoria con la quale riconosceva il proprio comportamento specificando di avere inferto al cavallo "...un massimo di tre frustate durante la gara..." e che "...nel box al momento di svestirlo, lo stesso tentava di calciarmi ed anche in quel momento l'ho punito...".

L'incolpato si dichiarava, invece, estraneo al profilo della denuncia concernente le minacce proferite all'indirizzo della segnalante sig.ra Prisco.

3.- All'esito del giudizio, con sentenza del 26 novembre 2021 il Giudice Sportivo Nazionale ritenendo provata la responsabilità del sig. Palmas in relazione ai fatti contestati, lo condannava alla "...sanzione



Federazione Italiana Sport Equestri

della sospensione dall'attività sportiva in competizioni ludiche e agonistiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6.1 IV° comma Regolamento di Giustizia, per un periodo di mesi tre, per il profilo di responsabilità attinente agli abusi compiuti sul cavallo, e dell'ammenda di euro 500,00 ai sensi e per gli effetti dell'art. 6.1 III° comma Regolamento di Giustizia, per le minacce proferite all'indirizzo della denunciante, precisando che tale sospensione comporta per il cavaliere l'inibizione ad accedere agli spazi tecnici degli impianti dove si svolgono competizioni ludiche e/o agonistiche sotto l'egida FISE (campo prova o allenamento, campo gara e box) e che la sanzione comporta contestualmente la sospensione della qualifica di istruttore o tecnico, ove rivestita, nelle manifestazioni sportive...".

4 - Avverso tale sentenza ha proposto reclamo la Procura Federale.

Con provvedimento del 7.12.2021 il Presidente della CAS fissava l'udienza del 12.01.2022 per la trattazione del gravame ai sensi dell'art. 41.7 RG.

5 - Non si costituiva in giudizio l'incolpato sig. Federico Palmas pur ritualmente evocato.

6 - All'esito dell'udienza del 12.01.2022 la Corte tratteneva la causa in decisione.

* * *

DIRITTO

1 - Con il primo motivo di doglianza la Procura Federale censura la sentenza gravata dolendosi del fatto che la stessa risulterebbe carente *"...nella mancata contestazione della responsabilità aggravata del Sig. Federico Palmas rispetto ai fatti occorsi durante la manifestazione sportiva svoltasi in data 1 novembre 2021 presso l'Al.Cle di Manerbio..."*.

A dire della Procura, in particolare, il Giudice Sportivo Nazionale - *"...pur a fronte della pressoché totale ammissione dei fatti denunciati nella Segnalazione del 2 novembre 2021..."* - avrebbe comunque ritenuto di non qualificare come 'aggravata' la condotta tenuta dall'incolpato ai sensi dell'art. 8.1, lett. b), c) e h) R.G. FISE.

1.1 - Questa Corte ritiene la censura meritevole di accoglimento.

1.2 - Il citato dell'art. 8 R.G. FISE rubricato "Circostanze aggravanti" - per quanto qui interessa - dispone che *"...la sanzione è aggravata, non oltre il triplo del massimo previsto, quando dai fatti accertati emerga a carico del responsabile una o più delle seguenti circostanze: [...] b) aver danneggiato persone, animali o cose; c) aver agito per futili o abietti motivi; [...] h) aver agito con sevizie o particolari crudeltà nei confronti del cavallo..."*.

La norma, dunque, prevede specifiche fattispecie che - laddove riscontrate - non possono non condurre all'aggravamento della sanzione da applicare nei confronti dell'incolpato.

1.3 - Orbene, all'esito della disamina della documentazione versata in atti questo Collegio ritiene che non vi siano dubbi in ordine all'applicabilità alla fattispecie di cui trattasi del disposto del su riportato art. 8.1, lett. b), c) e h) R.G. FISE.

La condotta tenuta dal sig. Palmas che - come chiarito nelle premesse di fatto - ha inferto plurime frustate a terra al cavallo Grand Prix TN senza mostrare alcun segno di ravvedimento e senza aver



Federazione Italiana Sport Equestri

minimamente compreso la gravità del proprio operato, infatti, è certamente connotata da quelle aggravanti di cui la Procura lamenta l'omessa applicazione.

2 - Con ulteriore motivo di censura, poi, la Procura Federale si duole dell'erroneità della decisione impugnata *"...in quanto le sanzioni irrogate non sono congrue - anche alla luce di quanto al precedente motivo - rispetto alla gravità della condotta..."*.

Anche tale censura merita accoglimento.

Come già innanzi dedotto, invero, il comportamento del sig. Palmas - che, come ben evidenziato dalla Procura Federale ha inferto all'equide Grand Prix TN plurime e gravose frustate a terra i cui postumi sono stati accertati anche dal veterinario di servizio senza, peraltro, mostrare alcun segno di pentimento o ravvedimento per il proprio operato - merita senz'altro l'applicazione di una sanzione ben più proporzionata al grave abuso commesso.

A ciò si aggiunga poi anche l'atteggiamento intimidatorio - confermato dalla Presidente di Giuria - serbato dal sig. Palmas nei confronti della sig.ra Prisco nell'immediatezza dei fatti che ha costretto la medesima segnalante a piantonare tutto il giorno il proprio box

* * *

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, in parziale riforma della sentenza del Giudice Sportivo Nazionale impugnata, accoglie il reclamo e condanna il sig. Federico Palmas (Tessera 002651N) alla sanzione della sospensione dall'attività sportiva in competizioni ludiche e agonistiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6.1, punto IV, del Regolamento di Giustizia, per un periodo di mesi 9 (nove) dedotto il pre sofferito per il profilo di responsabilità attinente agli abusi compiuti sul cavallo, e dell'ammenda di euro 500,00, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6.1, punto III, del Regolamento di Giustizia, per le minacce proferite all'indirizzo della denunciante, precisando che tale sospensione comporta per il cavaliere l'inibizione ad accedere agli spazi tecnici degli impianti dove si svolgono competizioni ludiche e/o agonistiche sotto l'egida FISE (campo prova o allenamento, campo gara e box) e che la sanzione comporta contestualmente la sospensione della qualifica di istruttore o tecnico, ove rivestita, nelle manifestazioni sportive.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia di comunicare la presente decisione nonché di provvedere alla sua pubblicazione sul sito federale ed agli adempimenti di competenza per la sua esecuzione.

Roma, 18.01.2022

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

f.to ALESSANDRA BRUNI

Presidente

f.to NICOLA COLAVITA

Componente

f.to LORENZO AURELI

Componente relatore

Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma

T. 06 83 66 8436 - F. 06 83 66 84 84 W organidigiustizia@fise.it
www.fise.it